



DIREZIONE TERRITORIALE
NUORO – ORISTANO – OGLIASTRA
SEDE LOCALE DI NUORO
DIREZIONE

17/04/2020

All'Ordine dei medici

All'Ordine dei Consulenti del lavoro

All'Ordine dei Dottori commercialisti

Alle Aziende sanitarie

Ai P.O. della Assl

Alle Associazioni di categoria datoriali e
dei lavoratori

Agli Enti di patrocinio

Oggetto: Infezioni sul lavoro da coronavirus. Tutela dell'INAIL

In adesione a quanto richiesto con nota della Direzione regionale Inail Sardegna n. 3486 in data odierna, al fine di dare la massima diffusione alle informazioni relative alla tutela in oggetto, si trasmette il seguente conforme comunicato:

L'infezione da coronavirus ha colpito un elevato numero di persone anche nel territorio regionale. Secondo i dati forniti dalla protezione civile, al 15 aprile le persone contagiate in Sardegna sono, in totale, 1.161.

Al fine di offrire ai diversi soggetti potenzialmente interessati (medici certificatori, lavoratori, datori di lavoro, consulenti, organizzazioni di categoria, enti di patronato) elementi utili per la gestione dei casi di infezioni sul lavoro da coronavirus, si riepilogano le disposizioni normative ed operative che disciplinano la materia per quanto attiene alla tutela Inail.

Ai sensi dell'art. 42/2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da



DIREZIONE TERRITORIALE
NUORO – ORISTANO – OGLIASTRA
SEDE LOCALE DI NUORO
DIREZIONE

coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

La disposizione in esame, confermando il vigente indirizzo in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, chiarisce che la tutela assicurativa INAIL opera anche nei casi di infezione da coronavirus contratta in occasione di lavoro **per tutti i lavoratori assicurati all'INAIL.**

L'ambito della tutela riguarda anzitutto gli operatori sanitari esposti ad un rischio sanitario elevato fino a diventare specifico per i quali vige la presunzione semplice di origine professionale.

A detta condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto pubblico/utenza, per le quali vige, invece, il principio di presunzione semplice valido per gli operatori sanitari (ad esempio: lavoratori che operano in *front-office* alla cassa, addetti alle vendite/Banconisti, personale non sanitario operante negli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi).

Nei casi per i quali non vige la presunzione semplice di origine professionale, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Certificato medico Il certificato medico, redatto dal medico certificatore, dovrà contenere i dati anagrafici del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell'evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate. Non è previsto nel certificato il campo dell'ora del contagio. **Resta fermo l'obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere telematicamente all'Istituto il certificato medico di infortunio.**

DIREZIONE TERRITORIALE
NUORO – ORISTANO – OGLIASTRA
SEDE LOCALE DI NUORO
DIREZIONE

L'Inail, con circolare n. 13 dello scorso 3 aprile, ha fornito indicazioni sulle prestazioni garantite ai suoi assicurati in caso di infezione da nuovo Coronavirus di origine professionale e ha dato istruzioni alle sedi territoriali di accettare anche la semplice certificazione di malattia redatta su modulistica Inps per l'apertura delle pratiche, in particolare per i casi denunciati nel primo periodo di diffusione del contagio.

In tali ipotesi sarà necessario acquisire successivamente la documentazione utile a comprovare l'infezione (presupposto perché possa scattare la tutela contro gli infortuni) e gli elementi indispensabili per ricondurla all'occasione di lavoro, dati non presenti nel certificato di malattia.

Denuncia/comunicazione di infortunio (art. 53 D.P.R. 1124/1965) Deve essere presentata per via telematica dal datore di lavoro entro due giorni dalla data di conoscenza positiva dell'avvenuto contagio (coincidente con la data di conoscenza della certificazione medica attestante l'avvenuto contagio). Particolare attenzione dovrà essere posta nella valorizzazione dei campi relativi alla data dell'evento, alla data di abbandono del lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l'avvenuto contagio. Per i datori di lavoro assicurati all'INAIL l'obbligo della *comunicazione di infortunio* ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto per mezzo della *denuncia/comunicazione d'infortunio*.

Le **prestazioni Inail** nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con conseguente astensione dal lavoro.

Le strutture territoriali dell'Istituto sono a disposizione per rispondere ai quesiti che dovessero pervenire in ordine a dubbi o difficoltà relativi alla compilazione delle denunce da parte dei datori di lavoro, nonché per qualsiasi altro aspetto riguardante l'applicazione delle disposizioni in materia.

I recapiti telefonici delle diverse strutture sono raggiungibili dal link

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-direzioni-sedi-no-tab.html>

Si allegano alla presente la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 e le FAQ Coronavirus.

Il Direttore territoriale
Dr. Luca De Santis

